

227.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	5330	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	5330
Disegni di legge (Approvazione in Commissione)	5329	Missioni valevoli nella seduta del 29 luglio 1993	5329
Disegno di legge di conversione n. 2844:		Mozione, risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5331
(Articolo unico)	5305	Proposte di legge:	
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5306	(Annunzio)	5329
(Articoli del relativo decreto-legge)	5312	(Approvazione in Commissione)	5329
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5317	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5330
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2) (Risoluzioni)	5281		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER
GLI ANNI 1994-1996 (DOC. LXXXIV, N. 2)*

RISOLUZIONI

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996, presentato dal Governo in data 13 luglio 1993;

considerato che:

l'economia italiana è esposta a rischi non solo gravi ma inediti per il sommarsi degli effetti di una recessione internazionale che ha gettato l'insieme dell'economia mondiale nell'incertezza segnando essa la fine di un'epoca dello sviluppo, e al tempo stesso per il peso di una propria crisi strutturale così profonda come da decenni non si registrava. Questa crisi è stata aggravata dalle politiche economiche attuate nel corso dell'ultimo decennio. È impossibile uscire dalla crisi senza avviare una svolta che parta dalla presa d'atto di quali guasti hanno provocato tali politiche: caratterizzate da un uso distorto e inefficiente delle risorse pubbliche, dall'assenza di una strategia industriale, da politiche redistributive perverse che hanno favorito le rendite e le posizioni parassitarie, da una intollerabile diffusione della corruzione. Tutto ciò ha penalizzato i settori esposti alla concorrenza internazionale, ha favorito i settori protetti senza promuoverne l'efficienza, ha deteriorato la qualità dei servizi erogati dal settore pubblico, ha disarticolato il tessuto sociale e determinato una crisi del patto di solidarietà su cui solo può reggersi uno Stato moderno, il tutto senza porre rimedio, anzi aggravando,

al dissesto della finanza pubblica. La crisi valutaria del settembre '92 ha reso esplicita la contraddizione tra le politiche seguite dai passati governi e l'esigenza di rafforzare le basi produttive del Paese per renderlo protagonista della costruzione di una nuova Europa. Il rischio di un'Italia che si avvita nella deindustrializzazione e di un'Europa che nel suo insieme perde coesione e spirito di solidarietà è molto elevato; tanto più che la caratteristica della crisi internazionale — come è risultato chiaro al vertice di Tokio — è di non essere un fenomeno congiunturale ma l'espressione della rottura di vecchi equilibri nella divisione internazionale del lavoro con effetti drammatici sull'occupazione e sulla qualità dell'ambiente e dello sviluppo;

permangono altresì rischi di crisi finanziaria che possono derivare anche da un possibile collasso finanziario delle grandi imprese pubbliche e private, reso incombente anche per il modo superficiale e perfino irresponsabile con cui il passato Governo ha affrontato le tematiche della privatizzazione;

recessione economica, aumento della disoccupazione, difficoltà delle imprese, crisi della finanza pubblica, aumento intollerabile della pressione fiscale, hanno creato una miscela esplosiva provocando forti tensioni sociali, senso di precarietà, preoccupazioni e paure per le prospettive future in larghi strati della popolazione;

tuttavia un recupero della situazione è possibile, e il venir meno delle illusioni e il necessario risanamento cui l'economia italiana è chiamata, costituiscono anche un'occasione per invertire la rotta e

reimpostare la politica economica nella direzione di una efficiente allocazione delle risorse, di una equa distribuzione dei redditi, di una ripresa dello sviluppo economico e civile, che tenga adeguato conto della crisi dell'occupazione, in particolare femminile;

considerato che il documento presentato dal Governo contiene alcune caratteristiche innovative nella misura in cui intende trasformare la svalutazione della moneta in un miglioramento duraturo di competitività, riducendo le pressioni inflazionistiche e i tassi di interesse reali in modo da consentire un recupero degli investimenti e un rafforzamento strutturale della base produttiva; considerato che si dichiara di voler rendere coerente la politica di bilancio con una politica di tutti i redditi e con l'esigenza di un recupero di efficienza del settore pubblico e con la necessità di determinare per gli operatori privati un nuovo quadro di convenienze orientato alla crescita e all'innovazione; considerato, altresì, che troppo vago risulta l'obiettivo essenziale di riallocare risorse in funzione di politiche per l'occupazione e per lo sviluppo del Mezzogiorno che, data la struttura dualistica del Paese e la concentrazione dell'industria al nord, non conseguono automaticamente da una ripresa della competitività per via svalutazione e dalla discesa dei tassi di interesse,

considerato che si punta a consolidare il guadagno di competitività ottenuto con la svalutazione anche attraverso la definizione di un assetto generale delle relazioni industriali che, nonostante le ambiguità e alcuni aspetti negativi e da correggere (anche in sede parlamentare, soprattutto per ciò che riguarda la democrazia sindacale) dell'accordo con le parti sociali può — se attuato correttamente — consentire una ripresa della dialettica contrattuale al fine di contenere la dinamica dei costi a parità di obiettivi di difesa e di crescita dei redditi reali,

considerato che, a differenza delle vecchie politiche incentrate su aggravii di imposizione fiscale e tagli di spesa indiscri-

minati questa volta la flessione del tassi di interesse viene utilizzata per proporsi obiettivi di attivo primario più realistici e meno in contrasto con l'esigenza di non aggravare la fase recessiva, e che anche per questa via l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto debito/PIL e quello di un recupero di efficienza del settore pubblico viene mantenuto essendo questa condizione necessaria affinché i mercati avvalorino la strategia di flessione dei tassi di interesse,

considerato che nella situazione italiana la stabilizzazione debito/PIL non può essere realizzata facendo affidamento esclusivo nella creazione di *surplus* primari di dimensioni eccezionali, ma che essa richiede accanto a *surplus* primari tollerabili, anche una rapida e consistente discesa dei tassi di interesse, e che, quindi, tale approccio consente di individuare il livello di *surplus* primario necessario a stabilizzare il rapporto debito/PIL in 3,5 punti di prodotto, percentuale che, tuttavia, potrebbe ancora ridursi in un contesto di tassi di interesse reali in discesa sui mercati internazionali;

considerato che sia pure come dichiarazione di intenti il documento di programmazione economica e finanziaria recepisce, sul piano della riallocazione delle risorse, la linea di concentrare le correzioni di spesa sulle amministrazioni centrali, selezionandole e introducendo meccanismi di controllo sulle spese già impegnate, ma che, al tempo stesso, risulta troppo generico l'impegno a prevedere la revisione dei contratti in essere rendendoli finalmente congrui in termini di prezzi e qualità dei beni forniti, dando così una risposta in positivo ai problemi posti da « tangentopoli » e dalla corruzione diffusa,

considerato, che il Governo rinuncia a compensare il venir meno nel 1994 di molte entrate straordinarie predisposte dal governo Amato e lascia scendere la pressione fiscale di oltre un punto, come risultante di una riduzione delle imposte dirette, per le quali si prevede, coe-

rentemente con l'accordo sul costo del lavoro, la restituzione del *fiscal drag*, e di un lieve aumento e razionalizzazione dell'imposizione indiretta; come pure appare qualificante l'intenzione dichiarata di utilizzare il recupero di base imponibile per ridurre e riequilibrare le aliquote; e che tutto ciò insieme alla flessione degli interessi, all'accordo che consente lo svolgimento regolare della stagione contrattuale, e alle dichiarate intenzioni di recuperare efficienza e produttività nel pubblico impiego, dovrebbe costituire l'inizio di una politica distributiva diversa da quella del governo Amato e dei governi precedenti, caratterizzata da forti aumenti delle imposte, riduzione dei salari netti, elevatissimi interessi, forti tagli alle spese sociali;

rilevato tuttavia:

che altri aspetti del documento suscitano perplessità e riserve in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di un aumento dei prezzi del 3,5 cento che appare piuttosto irrealistico all'interno dello stesso quadro macroeconomico del Governo;

che il documento appare elusivo sugli orientamenti che si intendono seguire in materia di spesa per i servizi sociali e che questa reticenza, unita a voci e intenzioni di singoli Ministri, fa intravedere interventi inaccettabili per la sanità e le pensioni ed alcuni aspetti rilevanti dello stato sociale;

che mancano indicazioni circa le politiche strutturali da adottare per avviare un processo duraturo di sviluppo in un contesto di forte caduta degli investimenti e di eccezionale riduzione dell'occupazione (circa 300.000 posti di lavoro in meno nel 1993), di assenza di ogni visione organica di politica industriale, di crisi dei grandi gruppi pubblici e privati, e di aggravamento della situazione delle aree depresse, talché l'Italia rischia di regredire a un modello di sviluppo tipico degli anni cinquanta, caratterizzato da una crescita basata esclusivamente sulle

esportazioni, sui bassi livelli retributivi e salariali, sulla compressione della qualità e quantità di servizi pubblici e quindi, sull'aggravarsi del divario tra Nord e Sud;

impegna il Governo:

1) a realizzare gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria per quanto riguarda i livelli complessivi e il riequilibrio della pressione fiscale, del *surplus* primario, della spesa per interessi e a ridurre le spese rivedendo i contratti in essere per appalti, forniture di beni e servizi, fitti, consulenze, ecc. in modo da colpire la corruzione e recuperare efficienza a parità di prestazioni e risultati finali;

2) a perseguire con tenacia una politica di riduzione dei tassi di interesse con l'obiettivo di pervenire rapidamente a tassi reali di livello paragonabile a quelli applicati negli altri Paesi della Comunità; e in ogni caso a garantire con tutti gli strumenti di mercato disponibili che il costo netto del debito pubblico per lo Stato si riduca nei prossimi anni almeno della misura indicata nel documento di programmazione economico finanziaria;

3) a concludere entro il 1993 i contratti del pubblico impiego secondo linee coerenti con l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993; a tal fine è opportuno: a) sincronizzare i rinnovi contrattuali dei diversi comparti; b) stabilire un vincolo di bilancio per il monte retribuzioni complessivo; c) prevedere, in caso di « sfondamenti » della spesa da parte di singoli comparti, che la questione sia sottoposta al Parlamento, e che questo sia vincolato, nel caso approvi l'aumento del monte retribuzioni, a ridurre in pari misura altri capitoli della spesa al netto degli interessi;

4) nel settore della sanità, a sopprimere le norme relative ai *tickets*, ai cosiddetti *bollini*, alle fasce di reddito, e al pagamento della quota fissa per il medico di famiglia, a realizzare così risparmi nella spesa ospedaliera (fortemente cre-

sciuta — secondo reiterate dichiarazioni del Governo — in risposta appunto alle norme indicate) che compenserebbero abbondantemente le minori entrate; a ridurre il prezzo dei farmaci; a modificare radicalmente il prontuario farmaceutico innovando regole e metodi per l'inserimento dei singoli farmaci; a promuovere un serio controllo delle prescrizioni, come già avviene in alcune regioni e della spesa per acquisto di beni e servizi; a rivedere le convenzioni con le cliniche, i laboratori, e gli istituti diagnostici privati; ad utilizzare su almeno due turni pieni le strutture diagnostiche e i laboratori del servizio sanitario nazionale concentrando in questi servizi le erogazioni per lavoro straordinario, a realizzare un risanamento non effimero attraverso il ripiano dei disavanzi sommersi dotando la sanità di risorse certe e ponendo a base la spesa storica accertata del 1993; a responsabilizzare le regioni nella riscossione delle entrate e nell'erogazione delle spese; ad approvare i progetti-obiettivo materno-infantile secondo le indicazioni unanimi della Commissione affari sociali della Camera e a rinnovare la politica per l'infanzia, a promuovere concreti aiuti alle famiglie, come ad esempio i congedi parentali e l'assegno di cura;

5) A non intervenire con nuovi blocchi nelle pensioni, e con tagli ulteriori alle prestazioni pensionistiche; a salvaguardare il valore reale dei trattamenti pensionistici e ad attuare i relativi adeguamenti, perseguendo risparmi di spesa, anche immediati, attraverso misure eque che correggano le molte disparità esistenti tra diverse categorie di lavoratori (addirittura accresciute dal decreto Cristofori come nel caso dell'aumento a 20 anni dei minimi contributivi) in ispecie avvicinando la normativa per i dipendenti pubblici a quella in vigore per i privati;

6) nel settore della giustizia, a realizzare gli interventi organizzativi e amministrativi, anche di natura straordinaria, necessari alla effettuazione dei processi;

7) ad evitare in ogni modo l'eventuale collasso finanziario delle *holding* pubbliche, difendendo con più decisione gli interessi nazionali in sede comunitaria;

8) a proseguire la politica di riordino delle partecipazioni pubbliche, finalizzando dismissioni e privatizzazioni ad esplicite finalità di politica industriale, di rilancio della crescita e della occupazione, di sviluppo dei mercati finanziari, di sostituzione di titoli azionari a titoli del debito pubblico nei portafogli delle famiglie. A portare a termine la riforma dei mercati finanziari e a vigilare sulla concreta attuazione delle nuove normative da parte degli organi di controllo (Consob, Isvap, Antitrust) apparsa particolarmente carente anche in relazione ad avvenimenti recenti che hanno interessato i mercati finanziari;

9) a dare rapida e compiuta attuazione al decreto legislativo n. 96 del 1993, ed agli impegni assunti dal Governo in materia di impiego dei fondi comunitari nel Mezzogiorno, di accelerazione e qualificazione della spesa stanziata, di completamento degli interventi straordinari, di rilancio degli incentivi industriali, di riclassificazione delle voci di spesa di bilancio, tali da evidenziare le risorse stanziate a favore delle aree depresse;

10) a dare piena attuazione all'accordo del 3 luglio e, in particolare: alle politiche del lavoro; agli interventi di gestione delle crisi occupazionali; alla riattivazione del mercato del lavoro; agli interventi per l'occupazione giovanile e di sostegno alla formazione; alle strategie per la effettiva realizzazione della legge sulle pari opportunità; alle politiche industriali per le aree depresse e per il superamento del dualismo nord-sud; al rispetto degli impegni assunti dal governo di pieno utilizzo dei fondi strutturali della CEE per il sostegno e la reindustrializzazione delle aree a declino industriale e per lo sviluppo di nuove attività produttive; alla promozione della ricerca scientifica e alla sperimentazione di nuovi processi e pro-

dotti che consentano di rafforzare e mantenere nel tempo la capacità competitiva dinamica dell'industria italiana;

11) a promuovere una politica volta a canalizzare risorse private su investimenti a lungo termine in modo da risolvere problemi strutturali e occupazionali senza oneri per il bilancio pubblico. A tal fine, oltre a interventi legislativi e sulla politica tariffaria (soprattutto nel settore delle risorse idriche) può essere opportuno creare un apposito investitore istituzionale con il compito di valorizzare e dismettere il patrimonio degli enti previdenziali utilizzandolo come volano per la mobilitazione di risorse interne ed estere per investimenti idonei a creare una consistente occupazione, privatamente gestiti, in settori vitali per la nostra economia (risorse idriche, sistemi metropolitani, risanamento urbano, alta velocità, ecc), per l'assunzione di partecipazioni, ecc;

12) a promuovere interventi a sostegno della ricerca scientifica anche ad opera delle fondazioni bancarie che singolarmente, o in collegamento tra loro, potrebbero utilizzare gli utili rinvenienti dalle attività bancarie per scopi di rilevante utilità collettiva;

13) a rivedere e completare la riforma della finanza locale, accrescendo le prerogative e le responsabilità degli enti locali, e modificando il regime dell'ICI in modo da consentire ai comuni di rettificare direttamente i valori catastali (in collaborazione con l'amministrazione centrale) ove essi risultino manifestamente infondati, e di adeguare le detrazioni dell'imposta ai valori immobiliari correnti al fine di permettere una più estesa esclusione dall'imposta della prima casa. Ad impostare una più generale e incisiva politica di decentramento fiscale anche su base regionale;

14) ad attuare l'accordo del 3 luglio per quanto riguarda la restituzione del drenaggio fiscale, e ad assicurare una tregua legislativa in campo tributario nel 1994 rinunciando ad innovazioni di sistema non collegate al decentramento fi-

scale, e limitandosi ad interventi di correzione e razionalizzazione della normativa in vigore. In particolare, a modificare la tassazione dei redditi da capitale nella direzione della generale sottoposizione ad imposizione, del recupero a tassazione di tutte le plusvalenze su titoli e della uniformità delle aliquote; ad evitare salvataggi industriali a carico della finanza pubblica; a recuperare base imponibile a tassazione sia nel campo delle imposte dirette che dell'IVA riducendo contestualmente le aliquote; a superare rapidamente la *minimum tax* introducendo strumenti di accertamento idonei a tener conto delle condizioni effettive dei singoli contribuenti, a promuovere accordi in sede comunitaria per la collaborazione tra Stati ai fini di uno scambio sistematico di informazioni in particolare per quanto riguarda i redditi da capitale. A procedere con decisione nella politica di semplificazione legislativa e amministrativa, accelerando i rimborsi di imposta, secondo criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, grandi e piccole. A riorganizzare integralmente l'amministrazione sulla base di uffici decentrati che assicurino il controllo del territorio, responsabilizzando i dirigenti, combattendo la corruzione, concentrando gli incentivi retributivi esclusivamente a favore dei dipendenti che svolgono effettivamente attività di accertamento.

6-00029) « Reichlin, D'Alema, Pellicani, Mussi, Solaroli, Serafini, Giannotti, Turci, Gianna Serra, Strada, Masini, Pizzinato, Voza, Vigneri, Campatelli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Ciabbarri, Folena, Correnti, Enrico Testa, Giordano Angelini, Felisari, Bargone ».

La Camera,

esaminati il Documento di programmazione economico-finanziario (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996, presentato dal Go-

verno il 13 luglio 1993 e il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni,

A. in relazione alla situazione economico-sociale:

verificato che il quadro macroeconomico tendenziale adottato è costituito da un'ipotesi alquanto aleatoria e precaria sia sul versante delle prospettive di crescita del PIL che rispetto alla situazione tutt'altro che stabilizzata dei tassi di interesse internazionali e dei rapporti delle parità monetarie;

constatato che vengono significativamente mutati tempi e modi per il perseguimento degli obiettivi determinati col trattato di Maastricht e si ripropone quindi con forza la necessità della totale riddiscussione di quell'accordo;

constatato come si siano rivelate infondate (come d'altro conto già evidente all'epoca della formulazione) le previsioni tendenziali contenute nel DPEF 1992 relative alla crescita del PIL che tendevano a sminuire la recessione in atto e le previsioni e gli obiettivi di contenimento del fabbisogno e di stabilizzazione del rapporto debito/PIL;

considerato che gli obiettivi di inflazione programmata risultano estremamente ambiziosi e appaiono costruiti in funzione di un'ulteriore diminuzione del reale potere d'acquisto di salari e pensioni dando questo contenuto per questa via all'accordo sindacale neo corporativo del 3 luglio;

valutato che il Governo intende continuare una politica di gestione del deficit pubblico che agisca unicamente in funzione di sempre maggiori avanzi primari, senza intaccare la rendita finanziaria accumulatasi a causa di una politica di incremento del debito pubblico in alternativa ad una sana, organica ed equa riforma fiscale, e dunque non intende affrontare con efficacia il problema del servizio del debito;

ricordato che questa scelta di politica economico-finanziaria colpisce i ceti popolari e ha, nel corso dell'ultimo ventennio, operato una drastica redistribuzione del reddito dal basso verso l'alto, dal lavoro dipendente alla rendita finanziaria;

considerato come la pressione tributaria nel nostro Paese abbia ormai, e in pochi anni, raggiunto la media europea mentre le aliquote sono significativamente più elevate evidenziando così una vasta area di evasione, elusione e nel contempo un onere fiscale insopportabile per i redditi effettivamente colpiti;

valutato che, nonostante e contrariamente a quanto affermato dal Governo propagandisticamente, nel Documento di programmazione economico finanziaria non è indicato alcun intervento in senso equitativo nel sistema fiscale, in particolare in ordine agli annunciati provvedimenti riguardanti il recupero del *fiscal drag* e l'esorbitante imposizione nella prima casa;

verificato come, nei fatti e nella pratica di Governo viene proseguita una linea di continua riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali, di blocco degli investimenti in settori fondamentali, imponendo contemporaneamente agli enti locali l'applicazione di tributi locali aggiuntivi e scaricando quindi sulle stesse amministrazioni comunali improponibili scelte tra il taglio di servizi essenziali o l'aumento di una già alta pressione fiscale con le conseguenti tensioni sociali;

visto che il Governo, nel piano dell'economia di spesa, enuncia solo delle generiche intenzioni che lasciano però intravedere la sostanza del proseguimento della linea Amato di indiscriminato attacco a servizi sociali fondamentali a partire dai preannunciati ulteriori tagli in materia di sanità e previdenza, una linea che non solo colpisce pesantemente i ceti più deboli ma ormai anche lo stesso ceto medio e nel contempo ha dimostrato (si veda l'aumento di spesa per i ricoveri ospedalieri a causa dell'inasprimento dei

tickets), di produrre maggiori costi invece che economie;

rilevata l'assoluta mancanza nel Documento di programmazione economico finanziaria di qualsiasi analisi e prospettazioni di interventi sul piano della politica economica con particolare riguardo alla questione drammatica della crisi occupazionale e dell'apparato industriale.

B. in relazione all'ordine del giorno Tiraboschi ed altri approvato dalla Camera il 16 novembre 1992:

verificato che il Governo nella predisposizione di tale Documento di programmazione economico finanziaria non ha ottemperato agli impegni determinati dalla Camera con l'approvazione il 19 novembre 1992, dell'ordine del giorno 9/1650/30, Tiraboschi ed altri, ed in particolare agli impegni espressi dai punti seguenti:

« 2) ad avviare tempestivamente lungo gli stessi canali già tracciati dalla legge delega fin dai primi mesi del prossimo anno l'ulteriore intervento legislativo di tipo strutturale che gli obiettivi di rientro fissati per il triennio richiedano, presentando al più tardi contestualmente al documento di programmazione finanziaria i disegni di legge collegati di portata più strutturale che contengano nuovi istituti ovvero riformino la disciplina sostanziale di quelli esistenti; 5) a proseguire, sempre nell'ambito degli interventi strutturali, sulla strada della piena responsabilizzazione finanziaria delle regioni e degli enti locali affidando ad essi, con opportuni strumenti che tengano conto delle necessità di riequilibrio tra le diverse parti del Paese anche il ripianamento del proprio debito pregresso; 6) a prevedere nell'ambito del prossimo documento di programmazione economico finanziaria la strategia complessiva di tipo economico e finanziario attraverso la quale la politica delle privatizzazioni di capitale pubblico restino rigorosamente ancorate ad obiettivi di risanamento strutturale del debito, di economicità di gestione, di massimizzazione dei vantaggi

per la parte pubblica in ciascuna cessione di partecipazione o di beni immobili, prevedendo se del caso apposite procedure che garantiscano la trasparenza di ogni azione amministrativa in questo campo; ad evitare forme di codecisione con il Parlamento al quale deve restare riservato il controllo ed il giudizio di responsabilità sull'efficienza economica delle scelte compiute; 7) ad impostare il prossimo documento di programmazione finanziaria in modo da distinguere nettamente le politiche strutturali di cui ai punti precedenti che devono aver corso con organicità e continuità nel corso dell'anno e nell'intero triennio dalla politica congiunturale e residuale da operare in occasione della sessione con gli strumenti di bilancio che deve concernere esclusivamente la regolazione di istituti esistenti di entrata o di spesa per rientrare negli obiettivi; a fare dunque del documento un vero strumento per la programmazione della politica economica secondo linee che ne esaltino la continuità e la organicità in un quadro di aggiornamento annuale; 8) a prevedere la predisposizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro di una apposita sezione o di un allegato del documento di programmazione economico finanziaria che esponga gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e ambientale e i connessi interventi di investimento pubblico analizzandone la compatibilità con le autorizzazioni di spesa iscritte in bilancio nonché le iniziative legislative eventualmente necessarie per la riprogrammazione su base triennale della politica degli investimenti pubblici »;

C. in relazione al piano di riordino delle partecipazioni statali:

considerato che:

a) tale piano non deve fondarsi sul concetto predominante della privatizzazione;

b) la recente direttiva Ciampi sulle dismissioni ha impresso una svolta grave e preoccupante al processo avviato dal

Governo, anche in aperta contraddizione col documento approvato dalla maggioranza il 16 dicembre scorso. In essa si dichiara che: « l'intera partecipazione riconducibile direttamente o indirettamente al Ministero del tesoro in ENEL, INA, Banca commerciale italiana, Credito italiano, IMI, STET, AGIP, deve essere dismessa ». Ciò significa la caduta di ogni possibilità di controllo a fini di programmazione da parte dello Stato nei settori strategici per antonomasia dell'economia italiana: banche, telecomunicazioni, energia. Se a questi si aggiungono le linee governative nei settori della siderurgia, delle miniere, dell'agroalimentare, si configurano scelte antitetiche alla difesa di prioritari interessi economici nazionali. Anzi ci sono seri pericoli di acquisti di settori decisivi del nostro sistema finanziario e produttivo da parte di acquirenti stranieri e di avvio di una considerevole colonizzazione dell'economia italiana. Questa logica di smembramento delle imprese, di completa diminuzione della parte strategica delle stesse e del patrimonio pubblico comporterà conseguenze negative sulle possibilità di sviluppo di intere aree del nostro Paese, di pesante ulteriore degrado del tessuto produttivo e un drastico calo dell'occupazione nei termini di diverse centinaia di migliaia di occupati in meno nel settore e delle Partecipazioni statali con effetti devastanti anche nell'indotto;

c) in questo contesto la stessa creazione di « nuclei stabili » per esercitare forme di controllo sulle decisioni strategiche e di veto su cessioni, fusioni e mutamenti dell'oggetto sociale, per assicurare la stabilità dell'assetto societario e la tutela dell'interesse nazionale in settori ritenuti strategici non è credibile, tanto più se preliminarmente non si individuano tali settori e se manca del tutto una politica industriale complessiva per la nostra economia. La stessa costituzione di *public companies* ad azionariato diffuso appare, stante le condizioni del nostro mercato dei capitali del tutto irrealizzabile;

d) la definizione delle regole di valutazione delle imprese pubbliche (sia per quanto riguarda il capitale che il loro valore complessivo) che ha visto un momento negativo nella recente approvazione del decreto-legge n. 198 del 1993 può consentire la svendita di un immenso patrimonio pubblico favorendo valutazioni nell'interesse del futuro compratore. Ciò può verificarsi a maggior ragione se non si adottano strumenti quali valutazioni compiute da più società specializzate in contraddittorio. Le recenti discordanti valutazioni dell'ITALGEL sono, in proposito esempio eloquente come, nel passato lo fu quello della svendita dell'Alfa Romeo alla Fiat. Occorre impedire che sulle privatizzazioni si proceda ad una nuova gigantesca tangentopoli;

rileva altresì diverse inadempienze di questo documento rispetto al parere espresso il 16 dicembre 1992 dalla Camera dei deputati sul programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA, ed in particolare:

1) relativamente al principio di separazione tra banca e impresa soprattutto in ordine alla nozione di controllo di una banca, e alla partecipazione del sistema bancario ai processi di ricapitalizzazione dell'intero sistema industriale nonché al processo di privatizzazione, il documento del Ministro del tesoro non fa alcun riferimento;

2) non è stata predisposta nessuna nuova normativa sul rapporto tra gruppi finanziari ed industriali e mezzi di informazione né sulla proprietà pubblica dei mezzi di informazione, e nel documento esaminato non appaiono riferimenti di sorta a questo tema;

3) doveva essere favorita l'integrazione nei settori produttivi, riunificando le aziende pubbliche operanti nello stesso segmento indipendentemente dalla loro attuale collocazione nelle diverse *holding*, ma nel documento non si configura ancora un'ipotesi di integrazione e di accorpamento delle società operanti nello stesso comparto produttivo;

4) nessun passo del documento del Ministro del tesoro affronta le questioni dell'industria cantieristica e del trasporto marittimo, né il governo ha sinora presentato disegni di legge per il riassetto della normativa vigente nel settore per integrare « i servizi di cabotaggio con il sistema dei trasporti, alla cantieristica ed alla industria navalmeccanica per il ruolo importante che possono svolgere tali settori per lo sviluppo del Paese e per i traffici marittimi dell'intera Europa, in presenza di positive prospettive di mercato a medio lungo termine, e di possibili alleanze e partecipazioni internazionali »;

5) il documento non prevede nessun utilizzo dei proventi delle dismissioni a favore di politiche attive del lavoro e della reindustrializzazione;

6) nel documento non viene svolta nessuna valutazione dei costi sociali derivanti dalle dismissioni con una articolazione nelle aree più svantaggiate del Paese, e non si è provveduto, con il concorso delle regioni più interessate, alla definizione di politiche attive del lavoro e di programmi per la reindustrializzazione anche utilizzando una parte dei proventi derivanti dal processo di privatizzazione;

7) nel documento del Ministro del tesoro non figura alcun riferimento alla possibile costituzione, al termine del processo di riordino e dismissione, di una finanziaria di partecipazioni pubbliche, quale configurata dal parere parlamentare;

8) il documento presentato non solo non prevede un vero e proprio piano di politica industriale ma, come traspare da una serie di elementi già evidenziati, concepisce la politica delle privatizzazioni come pura e semplice svendita delle partecipazioni pubbliche senza altro criterio che favorire i grandi gruppi finanziari e industriali nazionali ed esteri. Il vero problema per chi vuole dismettere le partecipazioni statali, e che viene sottaciuto nel documento, è in realtà quello della collocazione sul mercato delle aziende pubbliche, ed in particolare quello di in-

dividuare gli acquirenti di aziende fortemente indebitate, tanto più che il governo sembra volersi fare carico degli stessi debiti di grandi gruppi privati come nel caso del gruppo Ferruzzi-Montedison. Esiste, anche per le scelte di privatizzazioni di molti Paesi, una situazione di eccesso di offerta a fronte della quale si registra una scarsa disponibilità di liquidità ed una carenza di risorse finanziarie ed industriali,

impegna il Governo:

a ritirare il documento di programmazione economico-finanziaria in quanto inattendibile nelle previsioni e privo di credibilità nelle indicazioni d'intervento ed il documento presentato dal Ministro del tesoro anche perché quest'ultimo non è corrispondente alle determinazioni del parere parlamentare approvato dalle commissioni V, VI e X riunite della Camera il 16 dicembre 1992;

considera essenziali al fine di un rilancio della nostra economia, dell'occupazione, della solidarietà sociale e di un reale risanamento del bilancio statale:

la rinegoziazione del trattato di Maastricht ed una sua profonda revisione con la definizione di una fase transitoria durante la quale il nostro Paese riacquisti un pieno controllo sulla circolazione dei capitali in entrata ed in uscita dal nostro territorio nazionale;

la riduzione e la riqualificazione delle spese per beni e servizi delle amministrazioni centrali con l'esclusione di quelle della giustizia, della pubblica istruzione, della sicurezza pubblica;

la difesa e la riqualificazione della sanità e della previdenza pubblica in un'ottica solidaristica e di diritti universali;

l'obbligo per il Governo a ritenere impegnati gli accantonamenti dei fondi speciali del disegno di legge finanziaria dopo il parere positivo delle Commissioni bilancio su proposte, disegni di legge od

emendamenti e a considerare almeno una quota non inferiore al 30 per cento di tali accantonamenti comunque riservata a proposte, disegni di legge od emendamenti di iniziativa parlamentare;

un radicale riequilibrio del prelievo fra le diverse classi e categorie sociali, e ciò attraverso:

- la tassazione ad aliquote progressive dei patrimoni immobiliari e delle rendite finanziarie, con l'esonero della prima casa e del piccolo risparmio;

- il ricondurre tutti i redditi all'IRPEF;

- l'adozione di misure urgenti e radicali nella lotta all'evasione fiscale creando meccanismi di contrapposizione di interessi, promuovendo un ruolo attivo e paritario degli enti locali nell'accertamento del reddito, impegnando la maggior parte dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza nelle verifiche di merito, abolendo ogni forma di condono e irrogando severe pene detentive per i grandi evasori;

- il recupero integrale del *fiscal drag* con meccanismo automatico;

- l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa di abitazione;

- l'eliminazione dell'IRPEF sulla prima fascia di reddito fino a 7 milioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione;

- l'eliminazione della *minimum tax* e l'introduzione di meccanismi a riscontro IVA-IRPEF, con possibilità per i consumatori di detrarre parte dell'IVA dall'IRPEF su alcuni beni e servizi;

- il mutamento della base imponibile per il computo dei contributi facendo riferimento anziché al monte salari al valore aggiunto delle aziende;

l'impegno a non istituire nuove imposte locali che non siano sostitutive di altri tributi erariali e la predeterminazione del trasferimento diretto agli enti locali di una quota consistente del gettito

tributario definendo una vera e propria « riserva di gettito » dove non sia possibile per il governo centrale intervenire tra una sessione di bilancio e l'altra con tagli ai trasferimenti erariali o ai mutui della Cassa depositi e prestiti, per dare certezza senza la quale diventa impossibile per gli enti locali predisporre i propri bilanci;

la disciplina rigorosa per l'emissione dei cosiddetti « Buoni Ordinari Comunali » (BOC) per evitare che si avviino processi di ulteriore indebitamento incontrollato degli enti locali;

l'impegno a non presentare all'approvazione del Parlamento decreti-legge in materia fiscale e a definire la politica fiscale per il 1994 in un apposito disegno di legge collegato alla legge finanziaria;

la realizzazione di un fisco dal « volto umano » avviando un processo di semplificazione degli adempimenti fiscali, la riduzione graduale delle tasse dalle attuali 200 alle 15-20 veramente utili, lo scaglionamento nel tempo dei pagamenti, il trasferimento agli uffici delle imposte dell'onere dei calcoli sulle imposte da pagare e la conseguente compilazione della dichiarazione dei redditi;

la promozione di una politica per lo sviluppo produttivo che punti ad una nuova qualità della crescita economica basata sui consumi sociali e collettivi, sul risanamento ambientale, sulla realizzazione di reti di infrastrutture moderne quali le telecomunicazioni, le ferrovie, l'approvvigionamento idrico, sulla qualità e l'innovazione dei prodotti con adeguati interventi atti a favorire la ricerca;

la predisposizione di un programma di riordino delle PP.SS. collegandolo alla definizione di una politica industriale complessiva, dei settori strategici della nostra economia, di meccanismi di difesa degli interessi nazionali in tali settori, alla valutazione della situazione dei mercati finanziari e dei reali benefici ottenibili in termini occupazionali e di risanamento del bilancio dello Stato, evitando

di attuare una svendita del nostro patrimonio di partecipazioni pubbliche nelle aziende sane e, viceversa, di sopperire con denaro pubblico ai debiti dei grandi gruppi privati, rifuggendo da ogni ideologismo neo-liberista che nasconde la volontà di privatizzare l'incremento della ricchezza nazionale e di collettivizzare i debiti dei privati;

l'individuazione di tutti gli strumenti possibili per il controllo pubblico dei settori strategici della nostra economia che riesca a fare valere gli interessi collettivi e nazionali nella gestione della nostra economia rispetto agli interessi privati particolari ed a quelli dei gruppi finanziari ed industriali stranieri;

il collegamento del riordino delle PP.SS. ad un piano occupazionale e di reindustrializzazione ed a un piano ambientale in considerazione degli alti costi di risanamento ambientale che si accompagneranno necessariamente alla ristrutturazione di talune aziende, anche allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori;

l'impegno a non garantire la presenza dell'azionariato diffuso nella proprietà delle società poste in vendita con ulteriori facilitazioni fiscali a carico del bilancio dello Stato ma semmai ad operare per abbassare il rendimento dei titoli di Stato ottenendo così una appetibilità sul mercato di tali azioni per i piccoli risparmiatori;

l'estensione e la riqualificazione del nostro sistema scolastico tramite il prolungamento graduale della scuola dell'obbligo fino ai 18 anni, la riforma della scuola media superiore, l'attivazione di politiche di formazione permanente per la popolazione adulta;

l'istituzione di un adeguato fondo per l'occupazione e la promozione di un piano per lavori socialmente e ambientalmente utili per l'inserimento nella vita attiva dei giovani disoccupati e per la realizzazione di forme di partecipazione e di controllo popolare sui servizi erogati

alla collettività, mediante la valorizzazione del volontariato, ed anche con l'istituzione di un servizio civile nazionale e regionale che veda la partecipazione di disoccupati, di cassaintegrati, degli obiettori di coscienza al servizio militare, di volontari;

una politica di sostegno alla riduzione dell'orario di lavoro ed a forme di redistribuzione del lavoro e di riorganizzazione degli orari dei servizi e degli uffici pubblici;

la sostituzione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno con misure di reindustrializzazione delle aree meridionali ed in particolare a favore delle piccole e medie industrie locali, con l'individuazione di progetti mirati alla costituzione di reti infrastrutturali (con l'esclusione di quella stradale), per la realizzazione di un « piano Legno », il rilancio dell'agricoltura mediterranea, il risanamento ambientale, la ricerca scientifica;

impegna perciò il Governo:

a presentare al più presto un nuovo documento di programmazione economico-finanziario sulla base delle indicazioni e delle priorità sopra enunciate, ed a ripresentare un documento sul riordino delle partecipazioni statali. Tale nuovo documento dovrà essere presentato congiuntamente dal Presidente del Consiglio e dal Comitato dei ministri competente in materia di privatizzazioni ai sensi del decreto-legge 333/1992.

6-00030) « Lucio Magri, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Azzolina, Bacciardi, Barzanti, Bergonzi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Cangiemi, Calini Canavesi, Caprili, Carcarino, De Benedetti, Dolino, Dorigo, Fischetti, Galante, Garavini, Goracci, Lento, Manisco, Ramon Mantovani, Mita, Muzio, Russo Spena, Sestero Gianotti, Speranza, Tripodi, Vendola ».

La Camera,

dopo aver esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e presentato dal Governo al Parlamento, con circa due mesi di ritardo, il 13 luglio 1993;

dopo aver constatato quanto segue:

1) la situazione tendenziale della finanza pubblica che il Governo Ciampi ha « ereditato » dal Governo Amato è sostanzialmente identica, se non peggiore, a quella che lo stesso Governo Amato aveva ricevuto un anno prima dall'esecutivo presieduto da Andreotti;

2) la Repubblica italiana ha chiesto al Consiglio della Comunità europea un'assistenza finanziaria impegnandosi a stabilizzare il rapporto tra il debito pubblico e il PIL entro il 31 dicembre 1995 ad una quota di 112,4 punti percentuali;

3) nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 sottoposto all'esame del Parlamento non vi è traccia di alcun cambiamento strutturale nella organizzazione dello Stato;

4) in particolare, nel documento di programmazione non è prevista alcuna modifica all'organizzazione dello Stato finalizzata a responsabilizzare la spesa pubblica, lasciando compiti e risorse finanziarie il più vicino possibile ai cittadini, e quindi prioritariamente ai comuni, e successivamente, in quantità decrescenti, alle province e alle regioni, riservando al Governo centrale solo compiti di coordinamento, di rappresentanza ed alcuni controlli;

5) gli stipendi dei dipendenti statali assorbono circa il 42 per cento di tutte le imposte dirette ed indirette incassate dallo Stato, e non vi è alcuna correlazione tra tale cifra ed il valore dei servizi che i cittadini ricevono dalla pubblica

amministrazione, quali che siano i parametri con i quali si intende misurare il loro grado di soddisfazione;

6) relativamente al sistema pensionistico:

a) le pensioni erogate dallo Stato e dagli altri enti erogatori ammontano complessivamente a più del doppio dei contributi sociali incassati;

b) un pensionato su tre è titolare di una pensione di invalidità, ed il valore complessivo di tutte le pensioni direttamente o indirettamente riconducibili allo Stato è ormai pari ad oltre il 50 per cento di tutte le imposte dirette ed indirette incassate dallo Stato in un anno;

c) il Governo non ha ancora comunicato al Parlamento il valore complessivo delle riserve matematiche delle pensioni in essere ed in corso di maturazione pur in presenza di un ordine del giorno approvato dal Senato il 15 Giugno 1993, che ha impegnato il governo a « fornire informazioni attendibili sulla reale situazione dei debiti dello Stato, comprensivi delle riserve matematiche delle pensioni e dei debiti per mutui con ammortamento a carico dello Stato »;

d) a fronte del debito maturato verso i lavoratori che hanno regolarmente versato i loro contributi sociali il vigente sistema a ripartizione non prevede la creazione di riserve o di altri accantonamenti finalizzati a garantire il pagamento delle pensioni;

e) il documento di programmazione non propone un nuovo, diverso e più responsabile approccio al sistema pensionistico;

7) si è in presenza di un oggettivo ritardo nel processo di privatizzazione. Tale ritardo è interamente riconducibile ad impedimenti, ostacoli e ritardi che vengono quotidianamente rilevati dagli addetti ai lavori e che sono artificiosamente creati da membri del Governo e da rappresentanti della burocrazia, con pieno disprezzo del sesto comma della

proposta di risoluzione approvata con il documento di programmazione dell'anno scorso, con la quale il Parlamento impegnava il Governo « ad intensificare gli sforzi finalizzati ad alienare le imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, evitando che essi si riducano a passaggi azionari all'interno delle partecipazioni statali ».

8) le oggettive difficoltà che l'eccessiva produzione legislativa del Parlamento pongono agli operatori economici ed a tutti i cittadini;

9) la casa di abitazione non può e non deve in alcun modo essere oggetto di imposizione fiscale, quali che siano i sottostanti vincoli e necessità della finanza pubblica;

10) il Governo Ciampi ed i precedenti Governi hanno sovente mancato di rispetto al Parlamento ed a sé stessi, facendo troppo spesso ricorso al voto di fiducia, presentando decreti-legge onnicomprensivi, ed ignorando completamente numerosi ordini del giorno approvati dai due rami del Parlamento;

11) sono attualmente in essere illogiche forme di agevolazioni fiscali che non sono in alcun modo finalizzate al raggiungimento di predeterminati obiettivi strategici di riconosciuta utilità per la collettività e per la finanza pubblica,

impegna il Governo

1) a modificare il documento di programmazione economico-finanziaria nel senso di diminuire significativamente il deficit ed il debito pubblico rispetto alle cifre programmate per il triennio 1994-1996 sulla base delle indicazioni fornite nei paragrafi successivi;

2) a rispettare il vincolo della cosiddetta « stabilizzazione » del rapporto tra il debito pubblico ed il PIL entro il 31 dicembre 1995 ad una quota del 112,4 per cento, concordato meno di sei mesi fa dal Governo Amato con il Consiglio della comunità europea;

3) a realizzare i due obiettivi indicati in precedenza operando nella direzione di un profondo cambiamento dell'organizzazione dello Stato;

4) in particolare impegna i Governi responsabili della finanza pubblica nel periodo considerato dal documento di programmazione ad organizzare gli uffici e la burocrazia in modo che essi:

a) siano preparati a gestire l'imminente modifica dei flussi di cassa e del funzionamento della Tesoreria;

Tale modifica comporterà che le imposte dirette ed indirette pagate dai contribuenti italiani saranno allocate, nell'ordine, 1) ai comuni, 2) alle regioni, 3) allo Stato centrale, 4) ad un fondo per il bilancio CEE, e 5) ad un fondo di solidarietà;

b) siano consapevoli della necessità di eliminare gradualmente tutti i Ministeri, sostituendoli con snelli uffici di coordinamento;

c) sappiano operare nella consapevolezza di dover tutelare i principi che 1) le decisioni di spesa pubblica devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini e che 2) devono essere riservati al Governo centrale solo compiti di coordinamento, di rappresentanza e l'esecuzione di alcuni controlli;

5) ad iniziare dall'anno 1994 il processo di riduzione della spesa per i dipendenti dell'elefantia amministrativa dello Stato centrale, prevedendo di ridurre il costo per gli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato di ulteriori 45.200 miliardi nel 1994 e di 68.900 (45.200 più 23.700) miliardi nel 1995, in modo da ricondurre le proiezioni programmatiche ai livelli di eccedenza primaria concordati dal governo Amato con la commissione CEE nel gennaio di quest'anno;

6) a nominare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni una commissione di esperti che

inizi il controllo completo di tutte le pensioni di invalidità, ed alla conclusione dei lavori segua una descrizione dettagliata di tutte irregolarità riscontrate, a prevedere nuove entrate mediante sanzioni del seguente tenore: coloro che saranno eventualmente individuati come percipienti di pensioni di invalidità in assenza dei necessari requisiti oggettivi dovranno essere condannati a restituire allo Stato tutte le cifre indebitamente incassate, maggiorate del 400 per cento; i medici che hanno dolosamente avallato pensioni di invalidità prive dei requisiti oggettivi dovranno essere condannati ad una multa identica a quella pagata dal finto invalido;

7) ad inventariare, sentiti gli adetti ai lavori, tutti gli impedimenti ed ostacoli operativi e giuridici che ritardano l'alienazione a privati, di qualunque nazionalità, dei beni e delle aziende possedute direttamente, indirettamente o tramite società fiduciaria o interposta persona dallo Stato. Ad annullare immediatamente divieti riconducibili ad antistoriche misure protezioniste, ed eliminare concessioni e situazioni di monopolio in contrasto con l'articolo 90 del trattato di Roma e con i principi europei di anti-trust. Ad evitare ogni nuova nazionalizzazione, diretta o mascherata da sottoscrizione di azioni di aziende in difficoltà da parte di istituti di credito controllati dallo Stato;

8) a modificare l'attuale legislazione fiscale con provvedimenti finalizzati ad eliminare tutte le imposte che gravano sulla casa di abitazione, trovando la copertura finanziaria alle minori entrate in altrettanti tagli alla spesa per la difesa;

9) ad eliminare, con atto di coraggio che non conceda nulla alle *lobby* e ad ogni tipo di pressione politica, tutte le agevolazioni fiscali attualmente in essere, ad eccezione di quelle finalizzate allo sviluppo: a) delle attività di ricerca e sviluppo in piccole e medie imprese e b) alla diffusione di nuove forme di imprenditorialità giovanile.

6-00031 « Ostinelli, Latronico, Arrighini ».

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo il 13 luglio 1993;

ritenuto che le dimensioni raggiunte dal Debito pubblico costituiscono uno dei vincoli più restrittivi per ogni politica di sviluppo del Paese;

ricordato che il Trattato di Maastricht, sottoscritto dal nostro Paese, prevede, fra gli altri obiettivi, il raggiungimento del rapporto percentuale debito/Pil al 60 per cento;

preso atto che le previsioni contenute sul Documento di programmazione indicano per la fine del 1993 i seguenti valori per il debito pubblico:

valore assoluto: 1.865.500 miliardi;

valore percentuale sul Pil: 119,1 per cento;

preso atto che in assenza di interventi a fine del triennio 1994-1996 i valori tendenziali collocherebbero il debito pubblico vicino ai 2,5 milioni di miliardi, superando il 134 per cento del Pil;

ritenuto che, pur nelle difficoltà, possono esserci ora e nel prossimo futuro condizioni, interne ed internazionali, favorevoli ad un drastico cambiamento di tendenza;

impegna il Governo

1) ad assumere come obiettivi, da ottenere entro la fine del triennio 1994-1996, della manovra di finanza pubblica i seguenti:

a) l'azzeramento del fabbisogno del settore statale;

b) l'arresto della crescita del debito pubblico in valore assoluto e dunque la sua diminuzione in percentuale sul Pil;

2) ad assumere come criteri generali, per il conseguimento di tali obiettivi, i seguenti:

a) non aumentare la pressione fiscale;

b) operare sul fronte delle riduzioni delle spese di Bilancio;

c) realizzare una oculata ma profonda politica di dismissioni delle proprietà e delle partecipazioni pubbliche, tale da garantirne almeno 50.000 miliardi nel triennio;

3) ad impostare il disegno di legge finanziaria per il 1994, i provvedimenti collegati ed il bilancio programmatico per il 1994-1996, in modo da raggiungere per il 1996 un avanzo primario di almeno 50.000 miliardi;

4) a prevedere che per il 1996 il saldo netto da finanziare non superi comunque i 111.000 miliardi, al lordo di entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali per 15.000 miliardi. Eventuali entrate a questo titolo, superiori a questo valore andranno a diminuire il valore del saldo netto da finanziare sopra indicato;

5) ad operare una revisione di tutti gli oltre 4.000 capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle relative leggi di copertura sottoponendo a verifica per ogni capitolo l'attualità, l'utilità e l'efficacia della spesa, al fine di:

a) operare immediatamente le opportune riduzioni delle quote discrezionali;

b) predisporre un provvedimento collegato che contenga le leggi di spesa, ritenute inutili o/e inattuali o/e inefficaci, da abrogare, da modificare e/o da riquantificare.

6-00032 « Pannella, Ciccimessere, Bonino, Vito, Taradash, Rapa-gnà ».

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996, presentato dal Governo il 13 luglio 1993;

considerato, in via di premessa, che le nuove generazioni hanno il diritto di

ricevere un « sistema Paese » nel quale la finanza pubblica si presenti come elemento di equilibrio economico-sociale e di reale sviluppo;

con riferimento al contesto economico e sociale,

riaffermata la necessità di porre sotto controllo l'indebitamento pubblico le cui dimensioni crescenti hanno generato un permanente pericolo di instabilità finanziaria che ha impedito il pieno utilizzo degli strumenti di politica economica per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di crescita dell'occupazione e, più in generale, di uno sviluppo dell'economia equilibrato sia sotto il profilo settoriale che sotto quello territoriale;

ribadito l'impegno a procedere, sia pure tenendo conto dell'andamento congiunturale, in una rigorosa politica di risanamento strutturale della finanza pubblica, a partire dalla verifica dei risultati conseguiti con la recente legislazione delegata nei settori cruciali della spesa pubblica;

sottolineato che l'azione di risanamento del saldo primario, pur avendo ottenuto risultati di grande importanza, deve proseguire con decisione anche allo scopo di favorire, rendendo evidente agli operatori la credibilità delle politiche di riequilibrio, la riduzione dei tassi di interesse verso livelli analoghi a quelli che si registrano nei principali Paesi europei;

osservato che il drastico contenimento dell'inflazione è condizione necessaria per la riduzione dei tassi di interesse e per il mantenimento dei livelli di competitività internazionale delle imprese italiane, indispensabili per sostenere il tasso di crescita dell'economia durante il processo di riequilibrio della finanza pubblica che deve compiersi in una difficile condizione dell'economia dei nostri principali partners e che, in tal senso, manovre sulle imposte indirette vanno attentamente dosate in ragione del loro potenziale inflazionistico;

ribadito che una equilibrata politica di controllo della dinamica dei redditi monetari, messa in atto con il consenso delle parti sociali, e che trovi rispondenza nell'effettivo andamento dei prezzi, costituisce il pilastro per uno sviluppo autentico ed equilibrato ed è, comunque, condizione indispensabile per rendere compatibili gli obiettivi indicati, nonché per una politica di sostegno dell'occupazione e di rilancio della produzione, soprattutto nelle aree più svantaggiate del Paese;

condivide la scelta, annunciata dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria, di concentrare le misure di correzione sulla spesa, in modo da evitare una crescita del prelievo obbligatorio che, se mantenesse la velocità degli ultimi anni, rischierebbe di intralciare il processo di sviluppo dell'economia; inoltre le decisioni dello Stato centrale sul prelievo obbligatorio devono ormai tener conto della necessità di lasciare spazio sufficiente alle autonome decisioni di imposizione delle autonomie territoriali, in modo da rendere possibile un effettivo svolgimento dei principi di responsabilità finanziaria, e da evitare la formazione di eccedenze di spesa che finirebbero con l'essere poste a carico del bilancio dello Stato;

sottolinea che gli indirizzi dell'azione di risanamento annunciata dal Governo richiedono una più decisa e continuativa lotta all'evasione e all'elusione degli obblighi tributari e contributivi;

sottolinea altresì che deve essere mantenuto fermo un indirizzo di politica fiscale che punti al non aggravamento della pressione fiscale in modo che l'eventuale maggior gettito realizzato rispetto alla previsioni definitive possa essere utilizzato per una distribuzione del prelievo più razionale ed equa e per ridurre il disavanzo. In questo senso il vincolo che la legge finanziaria dovrà porre, in ordine alla quota delle maggiori entrate utilizzabili eventualmente a copertura di nuove maggiori spese, in linea con la previsione della legge di contabilità, dovrà specifica-

mente rivolgersi agli incrementi di gettito collegabili ad innovazioni legislative introdotte nell'ordinamento giuridico di entrata;

ribadisce che il controllo delle spese deve soprattutto concentrarsi sull'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze, anche mediante interventi di riorganizzazione delle funzioni, delle strutture, del personale e delle procedure della pubblica amministrazione, ed essere effettuata in modo da non comprimere la quantità e da migliorare la qualità dei servizi forniti senza ridurre il grado di protezione dei cittadini in effettiva condizione di bisogno;

osserva che una politica di controllo delle spese del tipo di quella indicata non può avere successo se si limita ai, pur necessari, interventi normativi, ma richiede anche una difficile azione di modificazione dei comportamenti dell'amministrazione pubblica che deve fortemente migliorare la capacità di raggiungere gli obiettivi dell'azione pubblica, ed aumentare il grado di soddisfazione delle esigenze dei cittadini, sulla base di un efficiente utilizzo delle risorse assegnate;

con riferimento al contesto giuridico-procedurale al cui interno collocare le determinazioni delle Assemblee legislative in materia di bilancio;

ricordato che la presente risoluzione costituisce il quadro di riferimento, in termini di saldi complessivi, al cui interno dovranno collocarsi inderogabilmente gli strumenti normativi che articolano la manovra di finanza pubblica (disegni di legge finanziaria e collegati; bilancio pluriennale programmatico);

rilevato che la risoluzione:

determina la misura della correzione minima da apportare al disavanzo tendenziale, di competenza e di cassa, nonché l'obiettivo fondamentale in termini di avanzo primario;

individua i provvedimenti collegati che concorrono alla determinazione dei

saldi stabiliti dalla legge finanziaria per gli anni 1994, 1995 e 1996 nonché all'obiettivo del fabbisogno di cassa in relazione all'effetto di riduzione del disavanzo a ciascuno di essi attribuito, in modo che ogni contenuto normativo contrastante con il perseguimento di tale obiettivo sarà considerato estraneo;

sottolineato che a tali fini è necessario che gli effetti di ogni provvedimento collegato (e degli eventuali emendamenti ad essi proposti dal Governo) siano adeguatamente quantificati attraverso apposite relazioni tecniche, redatte secondo le modalità dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, e che gli effetti di carattere compensativo delle eventuali proposte parlamentari siano anch'essi adeguatamente argomentati, in modo da consentirne una ragionevole valutazione;

ribadita l'opportunità di proseguire lungo una impostazione dei fondi speciali della legge finanziaria che confermi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11-bis, comma 1, della richiamata legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, una articolazione degli accantonamenti per settori omogenei di intervento;

ribadito altresì il criterio in base al quale eventuali provvedimenti di spesa discussi dopo la presentazione dei documenti di bilancio per il triennio 1994-1996 imputeranno la copertura degli oneri gravanti sullo stesso arco temporale agli accantonamenti dei fondi speciali della legge finanziaria in gestione (1993-1995) solo se — ed entro il limite in cui — tali accantonamenti risultino confermati nel nuovo disegno di legge finanziaria 1994-1996, all'esame delle Camere;

rilevata ancora una volta la necessità di non procedere in operazioni di bilancio che tendano a differire, con la tecnica dei limiti di impegno, su esercizi successivi, spese che non abbiano la natura di interventi per investimenti o che, comunque, spostano su soggetti diversi dal Tesoro gli oneri delle operazioni finanziarie, dila-

tando comunque e senza controllo l'indebitamento del settore pubblico;

ribadita altresì l'esigenza di consolidare il criterio in base al quale le rimodulazioni delle leggi pluriennali di cui alla tabella F del disegno di legge finanziaria non possono in ogni caso creare fittizi spazi di copertura per spese nuove o maggiori;

impegna il Governo,

per quanto riguarda le decisioni di bilancio:

1. ad operare coerentemente affinché il fabbisogno del settore statale per il triennio 1994-1996 si mantenga all'interno degli obiettivi stabiliti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, consentendo il raggiungimento per il 1994 di un avanzo primario di circa 32.000 miliardi (1,9 per cento del PIL programmato), e rendendo possibile l'arresto della crescita del rapporto debito/PIL entro il triennio;

2. ad impostare il disegno di legge finanziaria 1994-1996, i connessi provvedimenti collegati nonché il bilancio programmatico 1994-1996, in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. In particolare i disegni di legge richiamati devono rispettare le regole ed i vincoli seguenti:

2.1. il valore del saldo netto da finanziare di competenza per il 1994 (al netto delle regolazioni debitorie), non potrà superare 146.400 miliardi, escludendo le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato per le quali si procederà all'accertamento in entrata in bilancio nella misura in cui esse siano effettivamente realizzate, ripetendo così la tecnica adottata nell'articolo 1 della legge finanziaria per il 1993. I relativi capitoli dello stato di previsione delle entrate per il 1994 saranno quindi iscritti per memoria ed implementati in corso d'esercizio sulla base dell'andamento degli accertamenti; il disegno di legge finanziaria stabilirà, anche il 1994, che il saldo netto da finanziare e il debito pubblico saranno ridotti in corrispondenza all'accertamento

delle entrate aggiuntive per alienazioni patrimoniali. Per gli anni 1995-1996 il saldo netto da finanziare di competenza (al netto delle regolazioni debitorie) non potrà superare i valori rispettivamente di 154.000 e 159.300 miliardi di lire, da calcolarsi sulla base della legislazione risultante dall'approvazione della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati per il 1994; tali saldi costituiscono dei passaggi intermedi verso la realizzazione dei saldi programmatici indicati rispettivamente in 126.700 miliardi per il 1995 e 110.000 miliardi per il 1996, indicati nella tavola 6 del DPEF 1994-1996;

2.2. in apposito quadro riassuntivo, da allegare alla relazione al disegno di legge finanziaria 1994 e nella relazione tecnica allegata al provvedimento collegato, verranno indicati partitamente, in termini di competenza, gli apporti alla definizione dei saldi del disegno di legge finanziaria da associare a tale provvedimento collegato;

2.3. i saldi per l'anno 1994 e i saldi intermedi per il 1995 e il 1996 risultanti dalla presente risoluzione o i migliori saldi risultanti dai testi proposti dal Governo o da emendamenti approvati nel corso dell'esame parlamentare (nonché gli elementi che concorrono a determinarli come indicato nel punto 2. 2, in quanto indicatori che incorporano le variazioni delle entrate e delle spese per l'impostazione della manovra di finanza pubblica), costituiranno limite e vincolo per la discussione e la deliberazione del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati 1994; ciò vale anche ai fini del rispetto dei criteri di copertura della legge finanziaria, stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, in base al quale i saldi determinati con la presente risoluzione assumono un valore di vincolo non superabile nel corso della discussione e deliberazione parlamentare dei referenti normativi che entreranno a comporre la sessione di bilancio 1994-1996, quali indicati nel successivo punto 3;

2.4. il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo dovrà garantire il rispetto della regola di copertura per le nuove o maggiori spese di natura corrente (articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988) su tutto l'arco triennale considerato, assicurando comunque che gli oneri coperti con riferimento all'ultimo anno del triennio considerato (1996) approssimino in modo ragionevole l'andamento a regime degli oneri a carattere permanente o comunque con un andamento ultratriennale; inoltre è opportuno che il ricorso ai fondi negativi sia evitato o comunque limitato agli importi corrispondenti a provvedimenti di urgenza e materia fiscale da emanare entro il 31 dicembre 1993;

2.5. gli accantonamenti dei fondi speciali dovranno essere impostati sulla base dei criteri adottati nella legge finanziaria 1993; gli accantonamenti riferiti a ciascun Ministero competente a gestire la spesa dovranno essere motivati in base a programmi indicati nella relazione al disegno di legge finanziaria;

2.6. le rimodulazioni delle leggi di spesa pluriennale (tabella F) non potranno fornire mezzi aggiuntivi di copertura in corso d'anno per spese nuove o maggiori considerate nel quadro di copertura del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo alle Camere;

3. a presentare un solo provvedimento collegato che contenga unicamente misure intese a conseguire la riduzione del disavanzo di competenza e di cassa, con esclusione quindi di norme meramente ordinamentali e di misure recanti aggravii di oneri ancorché compensati. Gli effetti di tale provvedimento, unitamente a quelli del disegno di legge finanziaria, dovranno assicurare un miglioramento (rispetto all'andamento tendenziale) del saldo primario del settore statale, non inferiore a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (31.000 miliardi nel 1994, 21.500 miliardi nel 1995, 23.000 miliardi nel 1996), e dovranno comunque consentire il raggiungi-

mento degli obiettivi di fabbisogno. Inoltre, gli interventi dovranno essere distribuiti tra aumenti netti di entrata e riduzioni di spesa in coerenza con gli indirizzi settoriali esposti nel Documento di programmazione economico-finanziaria; in particolare, le riduzioni delle spese (al netto degli interessi) non dovranno essere, nel complesso, inferiori a 28.000 miliardi nel 1994, 19.500 miliardi nel 1995, 21.000 miliardi nel 1996;

4. a corredare di relazione tecnica i disegni di legge collegati, nonché gli altri provvedimenti eventualmente adottati in corso di esercizio per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DPEF, anche se recanti disposizioni di nuova o maggiore entrata o di riduzione di spesa;

5. ad aggiornare il Parlamento, sia ai fini conoscitivi sia allo scopo di rafforzare la effettività degli obiettivi indicati in ordine all'evoluzione del quadro di riferimento macroeconomico e finanziario, sull'andamento della finanza pubblica, nonché sui risultati ottenuti e sugli eventuali ulteriori strumenti da adottare ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nello stesso documento verranno forniti dati sull'ammontare degli oneri a carico del bilancio statale in relazione di mutui accesi dagli enti del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del decennio 1994-2004;

6. ad accompagnare alle misure necessarie per la realizzazione degli avanzi primari programmati misure tese a favorire una più rapida e consistente riduzione dei tassi di interesse reali nonché ad incentivare un allungamento della vita media dei titoli;

7. a proporre e realizzare misure di razionalizzazione amministrativa che producano efficienza ed economicità della pubblica amministrazione con effetti nell'esercizio 1994 ed in quelli successivi;

8. a valutare le forme tecniche e le modalità operative idonee ad utilizzare le eventuali maggiori entrate rispetto a quelle assestate per il 1993 al fine di

attenuare il carico tributario e per coprire parte della manovra discrezionale per il 1994;

impegna altresì il Governo,

per quanto riguarda gli ulteriori obiettivi di politica economica:

9. a perseguire con decisione gli obiettivi contenuti nell'accordo con le organizzazioni sindacali del 3 luglio 1993 e a trasferire nella manovra 1994-1996 i provvedimenti conseguenti soprattutto in ordine alle misure di sostegno dell'occupazione;

10. a finalizzare, nell'ambito di una azione volta al riequilibrio territoriale, sociale ed economico del Paese, tenuto quindi conto della necessità di una differenziazione territoriale del nuovo intervento ordinario, appositi ed adeguati stanziamenti volti al completamento di progetti già in essere e all'avvio di nuovi programmi, anche al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, di quelle di declino industriale e di quelle nelle quali va rafforzata l'azione per uno sviluppo rurale, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b dei fondi strutturali della comunità;

per quanto riguarda la questione delle privatizzazioni,

11. considerato che:

il processo di privatizzazione costituisce una condizione indispensabile per l'ammodernamento del sistema economico nazionale che deve essere perseguito nell'ambito di una strategia politica ed economica complessiva;

le condizioni economiche e sociali nelle quali il processo di privatizzazione si realizza sono profondamente mutate rispetto al momento in cui tale processo è stato avviato, in ragione della recessione internazionale interna che ha reso, altresì, evidente una preoccupante condizione di debolezza dell'apparato pro-

duttivo e finanziario anche privato; in questo quadro aumentano i rischi di deterioramento del sistema produttivo e di aggravamento della crisi economica ed occupazionale;

le difficoltà di mercato nonché quelle tecniche e giuridiche delle operazioni di privatizzazione, unitamente ad alcune incertezze che si sono verificate, hanno contribuito a rallentare il processo di privatizzazione;

il Parlamento deve essere posto nelle condizioni di esercitare con continuità ed efficacia le sue funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo, evitando nel contempo forme di corresponsabilizzazione nelle scelte operative;

impegna il Governo a:

1) proseguire con più energici impulsi per ottenere immediatezza di risultati nel riordino e nella privatizzazione delle imprese pubbliche secondo gli indirizzi forniti dal Parlamento nel parere del dicembre 1992, anche al fine di evitare i rischi di deterioramento dell'apparato produttivo;

2) provvedere, nell'ambito della strategia comunitaria, ai problemi derivanti dalla sottocapitalizzazione dell'IRI nell'ottica della massima valorizzazione delle imprese da privatizzare;

3) stabilire con certezza nell'ambito del Governo di un centro di imputazione delle responsabilità politiche dell'intero processo, al fine di consentire al Parlamento l'instaurazione di un rapporto costante, trasparente e puntuale per la verifica dell'attuazione degli indirizzi da esso adottati;

4) portare rapidamente a compimento ed attuazione la normativa volta a favorire l'allocatione del risparmio verso il capitale di rischio; particolare rilevanza andrà attribuita in questo contesto allo strumento dell'offerta di vendita al pubblico;

5) determinare con rapidità gli assetti giuridici e le condizioni per la definizione delle tariffe e degli *standard* di qualità delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici anche attraverso l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici.

(6-00033) « Gerardo Bianco, Capria, Ferri, Melillo, Tiraboschi, Iodice, Corsi, Biasutti, Nonne, Sannese, Ciampaglia ».

La Camera,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 presentato dal Governo;

constatata la grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia in Italia, soprattutto per l'estrema scarsità di investimenti nel settore (la spesa per la giustizia è scesa nel 1993 al solo 0,86 per cento del bilancio) con il rischio di giungere alla progressiva paralisi degli uffici giudiziari, nonostante i numerosi impegni pubblici di tutte le forze politiche e sociali e di ogni tipo di autorità per una giustizia più giusta ed efficiente;

impegna il Governo,

a prevedere nella manovra di finanza pubblica per il 1994 un'impegno di spesa per la Giustizia di almeno l'1,50 per cento del bilancio.

(6-00034) « Pecoraro Scanio, Colaianni, Ayala, Pappalardo, Maroni, Bertotti, Novelli, Benedetti ».

La Camera,

premessi che:

la situazione di finanza pubblica è giunta ormai a livelli di disequilibrio che richiedono assolutamente interventi rigorosi indilazionabili;

le difficoltà dell'economia italiana vanno collocate nel quadro di un fenomeno generale di crisi della maggior parte delle economie dei paesi industrial-

mente avanzati, con conseguenti effetti di recessione e crescita accelerata della disoccupazione;

il carattere strutturale della crisi appare legato anche ai limiti oggettivi che la questione ambientale pone ai tradizionali meccanismi di espansione che hanno caratterizzato sin qui le società industriali avanzate;

questo carattere strutturale appare difficilmente recuperabile con misure ordinarie di intervento congiunturale e imporrà nei prossimi anni profonde trasformazioni negli obiettivi delle produzioni e nella allocazione delle risorse;

in questo quadro il risanamento della finanza pubblica del nostro paese può e deve essere occasione per l'avvio di questa trasformazione nella prospettiva di una società più sobria, ecologicamente sostenibile e solidale;

dal punto di vista dell'analisi delle cause e delle caratteristiche della crisi, come dal punto di vista delle soluzioni prospettate il documento di programmazione economico-finanziaria non fornisce elementi sufficientemente dettagliati in modo da delineare l'intervento normativo della sessione di bilancio;

la manovra nel suo complesso debba essere orientata: a) al miglioramento delle entrate da perseguire con il dispiego di una incisiva strategia di lotta contro l'evasione fiscale b) alla riduzione delle spese con il perseguimento rigoroso degli sprechi in tutti i settori e la riconsiderazione di impegni di spesa da sottoporre ad attento vaglio critico;

ritenendo che:

gli obiettivi quantitativi del documento di programmazione economico-finanziaria siano limitati, soprattutto per quanto concerne il previsto mantenimento del rapporto tra debito e PIL al di sopra « quota 120 » a tutto il 1996, con conseguenze senz'altro fortemente negative per tutta l'economia del paese;

una graduale politica di rientro dal debito costituisce altresì un obiettivo di sicurezza primaria per tutto il sistema nazionale, non solo per gli aspetti economici, ma anche per quelli sociali, e che tale obiettivo possa essere conseguito equamente, senza ulteriori penalizzazioni dei meno abbienti, manovrando con la duplice leva del recupero dell'inaccettabile evasione fiscale — nelle sue diverse forme — e della riduzione delle spese corrispondenti a sprechi, piccoli privilegi e disservizi della pubblica amministrazione, nella prospettiva di un suo risanamento, di un suo decentramento, di una sua riforma completa;

la delicata transizione in cui si trova il nostro sistema economico possa avere un'evoluzione positiva se al realizzarsi delle privatizzazioni delle grandi aziende pubbliche trasformate in SpA si accompagnerà una significativa ma rigorosa presenza pubblica a presidio dello stato sociale; se la crisi economica o occupazionale verrà affrontata non attraverso i consueti strumenti già proposti in materia dal Governo Amato, ripresi peraltro dal decreto-legge n. 180 del 1993, dell'attuale Governo, ma attraverso innovative politiche nel campo dell'ambiente, dell'energia, dell'innovazione tecnologica legata ad attività produttive e di consumo ecologicamente sostenibili,

impegna il Governo:

A) dal punto di vista delle entrate:

1) a portare avanti in modo risoluto la realizzazione dell'autonomia impositiva in particolare da parte delle amministrazioni regionali, mantenendo all'amministrazione centrale ruoli di coordinamento, compensazione e prelievo finalizzato agli oneri generali dello Stato;

2) a perseguire una lotta alla evasione, all'erosione ed alla elusione fiscale che rappresenti un vero e proprio salto di qualità rispetto al passato, mediante:

2.1 la rapida semplificazione del sistema fiscale e la carta dei diritti del contribuente;

2.2 il potenziamento degli strumenti di controllo e repressione dei reati fiscali;

2.3 l'adozione di nuove normative che collegando la adozione generalizzata della ricevuta fiscale a forme di sgravio fiscale del contribuente, incentivino il rilascio della ricevuta in tutti i settori delle attività produttive, commerciali e delle prestazioni professionali;

2.4 l'istituzione del Corpo di polizia tributaria attraverso la smilitarizzazione della Guardia di finanza;

2.5 rimettere nel processo produttivo i rimborsi d'imposta spettanti alle imprese;

3) ad utilizzare meccanismi di incentivi e disincentivi collegati ad obiettivi di risanamento ambientale, innovazione tecnologica e salvaguardia dell'occupazione che, in particolare — per quanto riguarda le imprese —, spostino il carico fiscale dal costo del lavoro al costo dell'energia, delle materie prime e dei servizi, più in generale indirizzandosi:

a) ai consumi energetici

b) allo smaltimento dei rifiuti e alla depurazione delle acque;

c) alla disciplina del traffico e dei parcheggi, come da tempo sollecitato da provvedimenti del Parlamento;

4) a considerare la possibilità di ricorrere nel medio termine ad una nuova disciplina dei titoli di Stato da offrire in futuro ai risparmiatori, che preveda un equo intervento di prelievo fiscale;

B) dal punto di vista della spesa:

1) a perseguire un intervento nel settore delle pensioni che salvaguardi le situazioni di effettiva maggior debolezza, in un quadro di generale austerità;

2) a subordinare il trasferimento alle imprese a criteri di salvaguardia dell'occupazione, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;

3) a sottoporre l'impianto della pubblica amministrazione a severi criteri di funzionalità, incentivanti l'assunzione di responsabilità gestionali, con drastica distinzione delle responsabilità di direzione politica e indirizzando le prospettive occupazionali a settori di reale interesse del paese piuttosto che ad attività di mero assistenzialismo, anche ricorrendo ai necessari provvedimenti di mobilità del personale;

4) ad intervenire per il risanamento della spesa sanitaria e dell'assistenza sociale non in forma generica, ma perseguendo le degenerazioni e salvaguardando invece le necessità di effettiva solidarietà sociale; a selezionare una lista di farmaci soltanto di comprovata efficacia clinica e per i quali sia perciò prevedibile la completa gratuità, in modo tale da risparmiare sulla spesa sanitaria circa 4.000 miliardi;

5) a riconsiderare selettivamente gli impegni di spesa nel settore delle opere pubbliche — a partire dalla viabilità sino a tutti gli altri interventi sul territorio — alla luce delle esigenze di riduzione del disavanzo, ma anche di salvaguardia dell'ambiente, indirizzando invece la difesa dell'occupazione verso attività produttive compatibili con tale salvaguardia, nei settori dell'elettromeccanica, dell'impiantistica, della chimica, dell'agricoltura, del turismo, del risanamento ambientale e dei centri urbani;

6) a riconsiderare selettivamente la spesa militare alla luce delle mutate condizioni della realtà internazionale e del concreto ruolo del nostro paese.

(6-00035) « Scalia, De Benetti, Mattioli ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1993, N. 208, RECANTE PROVVEDI-
MENTI URGENTI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA (2844)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, e 28 aprile 1993, n. 127.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, purché alla data del 28 febbraio 1993, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Tali requisiti devono essere documentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Requisiti essenziali per il rilascio delle concessioni, dei quali può essere acquisito il possesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inoltre i seguenti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) per le società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, il capitale sociale interamente versato nella misura minima stabilita dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della citata legge n. 223 del 1990, nonché, per le persone fisiche e gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il versamento della cauzione di lire 300 milioni anche secondo le forme previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

3. Qualora, nel periodo della concessione, vengano meno i requisiti di cui al comma 2, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, e dall'articolo 22 della citata legge n. 223 del 1990, non si applicano alle emittenti che, all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione, assumano l'irrevocabile impegno di non trasmettere pubblicità sotto

alcuna forma per tutta la durata della concessione. Qualora nel periodo della concessione tale impegno non sia rispettato, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione stessa.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al presente articolo le concessioni vengono rilasciate sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni; con tali concessioni vengono ad essi assegnati esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purché il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri sono parimenti assegnati per il medesimo periodo, a modifica di ogni disposizione amministrativa precedente, esclusivamente gli impianti, inclusi quelli di collegamento, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purché il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione ovvero sino alla reiezione della domanda. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni entro il novantesimo giorno successivo alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Tale documentazione non può comunque essere inoltrata oltre il termine perentorio del 30 novembre 1993. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione immediata degli impianti delle emittenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta.

7. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1990 è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui al presente articolo.

8. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora, di cui all'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990, già prorogato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1994 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Le emittenti autorizzate alla prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, e coloro che hanno già ottenuto le concessioni o autorizzazioni alla ripetizione di programmi televisivi esteri, sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le informazioni necessarie a correggere gli errori materiali contenuti nelle precedenti comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché a comunicare le variazioni o le modificazioni apportate agli impianti di diffusione e di collegamento a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. A tal fine devono essere utilizzate, ove possibile, le schede approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 devono essere comunicate le disattivazioni degli impianti censiti. L'eventuale rilievo di difformità degli impianti in esercizio rispetto a quelli per i quali è stata resa comunicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990 e del presente articolo può comportare la disattivazione degli stessi da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 2:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle emittenti per le quali è stata pubblicata la sentenza di omologazione del concordato fallimentare ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: « responsabili », sono aggiunte le seguenti: « degli stessi. »;

al comma 2, dopo le parole: « radiodiffusione sonora, », sono inserite le seguenti: « ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 »; e le parole: « si svolgono nel » sono sostituite dalle seguenti: « interessano il »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della citata legge n. 223 del 1990 diviene requisito per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il

proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro, entro il termine perentorio di sette giorni, dispone il diniego o la revoca della concessione nei confronti delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio ed ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci relativi agli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono consentiti, inoltre, i trasferimenti di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale ed i relativi collegamenti, purché ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, realizzazione dei collegamenti necessari alla autorizzazione di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

1-bis. Ai fini della ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni, nonché in presenza di situazioni di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze resesi disponibili per effetto dell'articolo 2 del presente decreto nonché per rinunce, revoca delle concessioni o dismissioni degli impianti.

1-ter. Gli atti preparatori al rilascio delle concessioni sono trasmessi a una commissione, composta da un esperto per ogni associazione nazionale delle emittenti televisive, costituita da almeno due anni, nonché da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni

e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche nominato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Successivamente al rilascio delle concessioni, la commissione opera quale organo consultivo del Ministro per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione di cui al presente comma è a titolo gratuito »;

al comma 2, la parola: « televisiva » è sostituita dalle seguenti: « sonora e televisiva »;

al comma 3, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »; e le parole: « sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione » sono sostituite dalle seguenti: « sono utilizzate, fatte salve le necessità di cui al comma 1-bis, per la ricerca e la sperimentazione »;

al comma 4, le parole: « riservate alla ricerca e alla sperimentazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzate per la ricerca e la sperimentazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, al capoverso, le parole: « mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione » sono sostituite dalla seguente: « istituzionale »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1 ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale o locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — 1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti televisive in ambito

locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire, è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.

ART. 6-ter. — 1. Dopo il comma 3-*octies* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono aggiunti i seguenti:

"3-*novies*. Le emittenti radiofoniche che ottengono le concessioni ai sensi del comma 3 del presente articolo, ad esclusione di quelle indicate al comma 3-*octies*, devono provvedere al pagamento dei canoni annui dovuti ai sensi del comma 3-*sexies*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno, il canone dovuto, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è corrisposto entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione. Il mancato pagamento dei suddetti canoni annui entro quattro mesi dalle scadenze sopraindicate comporta automaticamente la revoca della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3-*decies*. Il mancato pagamento da parte delle emittenti radiofoniche, entro quattro mesi dalla data del rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativamente al rilascio della concessione, comporta automaticamente la revoca della concessione stessa da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

ART. 6-quater. — 1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "articoli 8," sono inserite le seguenti: "escluso il comma 10,".

2. All'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, dopo le parole: "dei divieti di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 8, comma 10, e di cui" ».

All'articolo 7:

il comma 1 è soppresso;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comma 9-*ter* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

"9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui al comma 9 per la trasmissione degli *spot*" »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Sino all'entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. Dalla data di rilascio della concessione, a coloro che acquisiscono spazi pubblicitari da concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale o circuiti di essi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, per la realizzazione e l'utilizzazione di *spot*, sponsorizzazioni o altre forme di pubblicità, escluse le offerte di cui al comma 9-bis della citata legge n. 223 del 1990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è consentito detrarre una somma sino al 30 per cento dell'ammontare degli investimenti effettuati dall'importo annuale dovuto per il pagamento delle imposte dirette nella misura massima del 25 per cento di queste ultime.

2. Qualora vengano accertati dai competenti organi dello Stato illeciti amministrativi o fiscali connessi all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su indicazione delle autorità competenti, dispone l'immediata revoca della concessione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, valide fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e comunque per un periodo non superiore a tre anni, purché in possesso, alla data del rilascio, dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Coloro che ottengono le concessioni, ai sensi del presente comma, e coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni a ripetere programmi televisivi esteri, possono operare con gli impianti di radiodiffusione televisiva e con i collegamenti di

telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.

2. Gli atti preparatori delle concessioni sono trasmessi a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative, nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome.

3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

ARTICOLO 2.

1. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le emittenti dichiarate fallite sono state autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ARTICOLO 3.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 31 luglio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

4. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diviene, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisito soggettivo essenziale per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro novanta giorni dal termine previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro, conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione, ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa, alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

3. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari, enti di ricerca, accademie e conservatori, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere didattico o culturale, privi di messaggi pubblicitari.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione delle frequenze riservate alla ricerca e alla sperimentazione e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni.

5. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

ARTICOLO 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36 ».

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

ARTICOLO 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni ».

ARTICOLO 7.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli "spot" ».

2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

« 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, ferme restando le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo ».

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione ovvero sino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990 a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni per un periodo di cinque anni purché siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Requisiti essenziali, da possedere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il rilascio delle concessioni, secondo quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 16 della citata

legge n. 223 del 1990, sono inoltre i seguenti:

a) non essere incorsi, nel periodo tra la presentazione della domanda di concessione e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in procedure fallimentari;

b) il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto;

c) non essere incorsi in condanne con sentenza passata in giudicato a pene per reati connessi a falsa dichiarazione nella domanda di concessione e nelle schede tecniche allegate ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 223 del 1990;

d) l'attivazione di un regolare rapporto di dipendenza con regolari versamenti contributivi e previdenziali per almeno tre dipendenti;

e) il versamento per intero del capitale sociale richiesto dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge n. 223 del 1990 e la cauzione senza alcuna polizza assicurativa o fideiussione secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) dello stesso articolo. In tal senso sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 28, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

3. Qualora il concessionario non osservi nei cinque anni oggetto della concessione le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 14, al comma 18 dell'articolo 16 e ai commi 1 e 4 dell'articolo 20 della legge n. 223

del 1990 (minimo di 64 ore di trasmissione settimanali, presentazione dei bilanci, tenuta del registro, 20 per cento di informazione) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone la sospensione definitiva dell'efficacia della concessione con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8, 9 e 10, della legge n. 223 del 1990.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica ai soggetti autorizzati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità e la documentazione necessaria per il rilascio delle concessioni ovvero, qualora ravvisi la mancanza di alcuni dei requisiti di cui al comma 2, la reiezione della stessa. I soggetti interessati provvedono nei successivi sessanta giorni all'invio della documentazione richiesta. Nei successivi sessanta giorni il Ministro provvede al rilascio o al diniego delle concessioni indicando in esse gli impianti sui quali il concessionario è autorizzato a proseguire per cinque anni le proprie trasmissioni, inclusi gli impianti di collegamento il cui regolare esercizio è stato verificato dai competenti organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per i soggetti già titolari di concessione o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975 è valida unicamente l'autorizzazione a proseguire nella trasmissione sugli impianti attualmente eserciti il cui regolare esercizio è stato verificato dai competenti organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Al termine del periodo di cinque anni il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 223 del 1990, e che hanno ottenuto le concessioni ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge

n. 223 del 1990 sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992, da emanare almeno 180 giorni prima della scadenza del suddetto periodo di cinque anni.

6. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 223 del 1990 è soppresso. Durante il periodo di cinque anni successivi al rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di rami di azienda televisiva da un concessionario ad un altro concessionario. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suoi organi periferici autorizzano alla modifica dei parametri radioelettrici degli impianti di collegamento, nonché ad eventuali attivazioni di nuovi impianti di collegamento, necessari ad una ottimizzazione dei trasferimenti del segnale.

7. Sono consentite, secondo le procedure dell'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale anche per quanto riguarda il coordinamento con Stati esteri, realizzazione dei collegamenti necessari alle autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

8. In deroga ai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990, il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 8 e nel comma 15 dell'articolo 15 della citata legge n. 223 del 1990, nonché in quelle contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, per quello che riguarda l'articolo 9-bis e in particolare il limite del 5 per cento quotidiano o dell'ora e 12 minuti al giorno, provvede, successivamente alla diffida, nel caso di nuova infrazione, immediatamente alla revoca definitiva della concessione.

9. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione di una commissione composta da esperti designati dalle associazioni più rappresentative di emittenti televisive. Tale commissione ha funzioni consultive nei riguardi del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su tutti gli aspetti e i provvedimenti prepedutici al rilascio delle concessioni e ai successivi provvedimenti attuativi. Tale commissione, successivamente al rilascio delle concessioni, sottopone ai competenti organismi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni quelle eventuali proposte di modifica dei parametri radioelettrici degli impianti rese necessarie da motivate situazioni contingenti quali quelle di cui al comma 6. Per la risoluzione di tali situazioni potranno eventualmente essere utilizzate anche quelle risorse e quelle frequenze rese disponibili dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché da eventuali rinunce alla concessione.

10. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 223 del 1990 le parole: « due concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « tre concessioni ». È abrogato il comma 5 dell'articolo 34. Sono inoltre abrogati gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

11. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che destinino almeno il 60 per cento degli investimenti destinati alla programmazione, a produzioni od acquisizioni di programmi nazionali od europei è consentito di detrarre sino al 50 per cento del proprio reddito imponibile qualora i corrispettivi siano reinvestiti nel successivo anno nella produzione o acquisizione di programmazione nazionale od europea. È inoltre ammessa la detrazione fiscale dal proprio reddito imponibile per tutti gli investimenti destinati all'adeguamento tecnologico.

12. A coloro che destinino investimenti per la produzione di programmi televisivi destinati alla trasmissione da parte di concessionari per la radiodiffusione televisiva locale o acquisiscano quote e azioni o partecipino ad eventuali aumenti di capitale da parte dei concessionari stessi, è consentita la esenzione dal pagamento delle imposte dirette sino al 2 per cento del proprio reddito imponibile.

13. Al fine di consentire un equilibrio di presenza e di risorse tra i concessionari operanti in ambito nazionale e i concessionari operanti in ambito locale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base della graduatoria approvata dal Consiglio dei ministri, non rilascia comunque concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale in un numero superiore a nove di cui tre a pagamento (e senza la possibilità di attingere a risorse pubblicitarie).

1. 1.

Butti, Poli Bortone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, purché entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Tali requisiti devono essere documentati entro il 30 novembre 1993.

1. 8.

Mita, Manisco.

Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente periodo: È abrogato il piano delle frequenze approvato il 23 dicembre 1991.

1. 9.

Mita, Manisco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commi 7, 8, inserire le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

1. 13.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commi 7, 8, inserire la seguente: 9.

1. 3.

Poli Bortone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 17, commi 1 e 2, inserire le seguenti: nonché dell'articolo 20, commi 1 e 4.

1. 2.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 14.

La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: requisiti essenziali inserire le seguenti: , oltre quello previsto dal comma 18 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990.

1. 4.

Poli Bortone.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro la data della presentazione della documentazione e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

1. 15.

La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto con le seguenti: entro il 30 novembre 1993.

1. 7.

Mita.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la presenza di almeno tre addetti all'impresa radiotelevisiva, in regola con le vigenti disposizioni di legge.

1. 10.

Di Prisco, Masini.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. In deroga ai requisiti previsti dal comma 2, può altresì essere rilasciata la concessione alle emittenti televisive in ambito locale, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che abbiano fatturato nel 1992 meno di 200 milioni di lire e che entro il 30 novembre 1993 dimostrino di essersi consorziate tra loro per trasmissioni di programmi comuni in contemporanea per non meno di 6 ore giornaliere, ivi compreso un telegiornale comune.

1. 16.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2.

1. 5.

Poli Bortone.

Sopprimere il comma 4.

1. 6.

Poli Bortone.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: programmi televisivi esteri inserire le seguenti: e alle emittenti che trasmettono in codice.

1. 11. (Nuova formulazione).

Di Prisco, Masini, Sangiorgio.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero predispone un nuovo piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive. Entro la data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce le procedure per l'entrata in vigore del nuovo piano e per l'assegnazione delle frequenze.

1. 12.

Sangiorgio, Di Prisco, Masini.

All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva.

1. 12. (Nuova formulazione).

Sangiorgio, Di Prisco, Masini.

ART. 1-bis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 6 agosto 1990, n. 223, inserire le seguenti: limitatamente alla indicazione dei dati dell'emittente di cui alla scheda A approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, delle coordinate geografiche, quando palesemente dovute a errori materiali e, in caso di dati relativi all'irradiazione e alla potenza, esclusivamente se discordanti tra loro; in quest'ultimo caso il dato corretto non potrà avere valori più elevati di quello con valori più bassi.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: nonché a con le seguenti: ; le emittenti dovranno altresì;

dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 il Ministro provvede alla segnalazione all'autorità giudiziaria degli illeciti penali conseguenti a false dichiarazioni.

1-bis. 2.

Di Prisco, Masini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può comportare con la seguente: comporta.

1-bis. 1.

Poli Bortone.

Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

ART. 1-ter.

1. I privati che, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva, le cui schede tecniche risultino allegare alla domanda di concessione in ambito nazionale presentata da altro soggetto, possono chiedere una autorizzazione provvisoria in ambito locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché abbiano continuato ad esercitare i suddetti impianti fino alla data della domanda. In occasione del rinnovo delle concessioni, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti di cui al presente comma saranno collocati in graduatoria dopo gli altri in relazione alle frequenze residue.

1-bis. 01.

Cafarelli.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2-bis.

2. 1.

Sangiorgio, Di Prisco, Masini.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: interessano il con le seguenti: si svolgono nel.

3. 1.

Poli Bortone.

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: dell'anno 1992 con le seguenti: dell'anno 1993.

3. 2.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1-ter.

* 4. 1.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Sopprimere il comma 1-ter.

* 4. 10.

Pecoraro Scanio.

Al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: costituita da almeno due anni.

** 4. 8.

Mita.

Al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: costituita da almeno due anni.

** 4. 9.

Grippe.

Al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: costituita da almeno due anni.

** 4. 11.

Pecoraro Scanio.

Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: da almeno due anni con le seguenti: da almeno tre anni.

4. 2.

Poli Bortone.

Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: da almeno due anni con le seguenti: almeno dall'anno precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 12.

Di Prisco, Masini.

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

1-quater. Ai fini dell'ottimizzazione di cui al comma 1, i segnali provenienti da impianti operanti sull'area di servizio da ottimizzare hanno di norma prevalenza rispetto ai segnali provenienti da altra area di servizio.

4. 13.

Sangiorgio, Di Prisco, Masini.

Sopprimere il comma 3.

4. 3.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per la radiodiffusione televisiva con le seguenti: per la radiodiffusione sonora e televisiva.

4. 4.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: istituti universitari inserire le seguenti: ISEF, scuole di specializzazione post-universitarie.

4. 5.

Poli Bortone, Servello.

Sopprimere il comma 4.

4. 6.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

4. 7.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

ART. 6.

Sopprimere il comma 1-bis.

6. 7.

Ratto.

Al comma 1-bis, dopo le parole: in ambito locale inserire le seguenti: e nazionale.

6. 1.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: nazionale o.

6. 2.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

1-ter. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modi-

ficata dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: « tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale e ».

1-quater. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: « , pubblicino notizie da almeno tre anni ».

6. 6. *(Nuova formulazione).*

Sangiorgio, Di Prisco, Masini.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. Allo scopo di consentire il riequilibrio della distribuzione delle risorse pubblicitarie, saranno destinate a sostegno delle televisioni locali, e a queste distribuite in proporzione agli indici di ascolto registrati sul minuto medio giornaliero, le quote del canone di abbonamento televisivo di pertinenza dei Ministeri e, comunque, afferenti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

6. 3.

Poli Bortone, Ignazio La Russa,
Rositani.

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

1-ter. È istituito, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, un fondo di sostegno della emittenza televisiva locale alimentato da un contributo dello Stato pari all'ammontare delle quote del canone di abbonamento alla radiodiffusione televisiva destinate ai Ministeri, comunque afferenti allo Stato.

1-quater. Le risorse disponibili sono attribuite ogni anno dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale in relazione ai seguenti parametri:

a) indici di ascolto sul minuto medio;

b) presenza in bacini di utenza penalizzati da complessità orografica del territorio;

c) numero di impianti in rapporto alla densità demografica;

d) presenza di sedi operative, escluse quelle di mera rappresentanza, destinate a svolgere attività di corrispondenza giornalistica e dotate di apparecchiature che consentono le trasmissioni in interconnessione;

e) quantità e qualità della produzione di informazione locale e di programmi comunque legati alla realtà locale di carattere commerciale.

6. 4.

Cafarelli, Aloise, Paciullo, Cecere.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

« 1-ter. È istituito un fondo di sostegno della emittenza televisiva locale, alimentato da un contributo dello Stato pari all'ammontare delle quote del canone di abbonamento alla radiodiffusione televisiva attualmente destinate ai Ministeri. Le somme disponibili saranno ripartite con criteri di equità stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con apposito regolamento ».

6. 5.

Mita, Vendola.

ART. 6-ter.

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

ART. 6-ter. 1.

1. A partire dalla prossima revisione del canone e sino al 1° gennaio 1996, il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva in ambito nazio-

nale, nella misura dell'1,50 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi. Il relativo maggiore introito derivante per l'erario dall'applicazione del presente articolo è destinato a finanziare un apposito fondo di sostegno per l'emittenza locale, istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A carico di tale fondo sono erogati contributi alle emittenti locali volti ad agevolare l'innovazione tecnologica e l'autoproduzione dei programmi. Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che deve tenere nel dovuto conto gli indici di ascolto rilevati e prioritariamente il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'entità del personale dipendente impiegato.

2. Allo scopo di consentire il riequilibrio della distribuzione delle risorse pubblicitarie, saranno inoltre destinate a sostegno delle televisioni locali, e a queste distribuite in proporzione agli indici di ascolto, la tassa di concessione Rai e la quota del canone di abbonamento televisivo di pertinenza dei Ministeri e, comunque, afferenti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

6-ter. 01.

Gasparri.

ART. 6-quater.

Dopo l'articolo 6-quater inserire il seguente:

ART. 6-quinquies.

1. Le imprese editrici di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ad eccezione di quelle previste dal comma 3 del medesimo articolo, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983,

n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

6-quater. 01.

La Commissione.

ART. 7.

Al comma 2 premettere il seguente:

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot ».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

« 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, ferme restando le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo ».

7. 1.

Masini, Di Prisco.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge

19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

« 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per la pubblicità tabellare, ossia per gli spot ».

2-bis. Sino al termine di scadenza delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto è sospesa l'applicazione del limite di affollamento giornaliero e orario di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, per la pubblicità non tabellare, ossia per le forme di pubblicità diverse dagli spot.

7. 2.

La Commissione.

ART. 7-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-bis.

1. Entro il 1° luglio 1994 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle Amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiodiffusione televisiva, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

7-bis. 1.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-bis.

1. Entro il 31 dicembre 1993 il ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

7-bis. 1. *(Nuova formulazione).*

La Commissione.

Dopo l'articolo 7-bis inserire il seguente:

ART. 7-ter.

1. Al fine di tutelare le emittenti televisive locali e garantire, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto, non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private.

7-bis. 01.

Sangiorgio, Di Prisco, Masini.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 29 luglio 1993.**

Caccia, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Fincato, Fiori, Grilli, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Patria, Riggio, Trabacchini, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Azzolini, Caccia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Fincato, Fiori, Grilli, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Patria, Pischio, Riggio, Trabacchini, Sacconi, Savino, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 28 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

OLIVO: « Istituzione del centro di comunicazione sul lavoro » (2985);

OLIVO: « Provvidenze ed agevolazioni per interventi di comunicazione sul mercato del lavoro » (2986);

APUZZO e LECCESE: « Norme per garantire l'opzione della dieta vegetariana in mense e luoghi di ristoro pubblici e privati » (2987);

BAMPO: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul primo programma di interventi per Roma capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 » (2988);

BOTTINI ed altri: « Norme in favore dei cittadini handicappati *down* psichici o subnormali » (2989);

FERRI: « Istituzione dell'albo professionale di bioterapeuta » (2990);

SBARBATI CARLETTI ed altri: « Disciplina della convivenza *more uxorio* » (2991).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni odierne delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

RUTELLI ed altri: « Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra » (2135); PISCITELLO ed altri: « Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra » (2265), *in un testo unificato con il titolo: « Abolizione della pena di morte nei codici penali militari »* (2135-2265);

« Modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica » (2773), *con l'assorbimento della proposta di legge: CICCIOMESSERE ed altri: « Introduzione degli articoli 623-ter, 623-quater, 623-quinquies, 623-sexies e 623-septies del codice penale per la repressione dei reati informatici e telematici »* (1174), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

dalla VI Commissione (Finanze):

« Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi » (1554);

dalla VIII Commissione (Ambiente):

S. 126. — Senatori ANGELONI ed altri: « Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica » (approvato dal Senato) (2799).

dalla IX Commissione (Trasporti):

BIONDI: « Adeguamento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi » (1123);

dalla XII Commissione (Affari sociali):

S. 439. — Senatori SIGNORELLI ed altri: « Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea » (approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (2291), con l'assorbimento della proposta di legge: POGGIO-LINI: « Norme in materia di espianti e di trapianti di cornea » (1375), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Gianfranco ASTORI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 532);

nei confronti del deputato Gian Mauro BORSANO per il reato di cui agli

articoli 2621, numero 1) e 2640 del codice civile (false comunicazioni sociali, aggravato); per il reato di cui agli articoli 61, numeri 7) e 11) e 646 del codice penale (appropriazione indebita, pluriaggravata); per il reato di cui all'articolo 4, lettera d), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione di norme in materia di repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (doc. IV, n. 533).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 23 luglio 1993, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 1993 (doc. LXXXVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la richiesta di parere parlamentare relativa agli schemi di deliberazione del Consiglio dei ministri concernenti la « Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del Po-

nente genovese » e la « Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area industriale e portuale di Livorno ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 agosto 1993.

Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*